



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 17 settembre 2018, in relazione al ricorso n. 1312, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La ricorrente riferisce di avere sottoscritto, su raccomandazione dell'intermediario, nell'agosto 2014, titoli emessi dall'allora Banca Capogruppo dello stesso intermediario per un controvalore di circa € 8.000,00. Lamenta, a tal proposito, che l'operazione sarebbe stata inadeguata rispetto al suo profilo di investitrice e che l'intermediario l'avrebbe ampiamente rassicurata, al tempo, circa il fatto che si trattava di investimento del tutto privo di rischi. La ricorrente chiede quindi il risarcimento del danno occorso, che quantifica in misura corrispondente a quanto investito, oltre a interessi.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio mediante la propria Nuova Capogruppo cessionaria dell'azienda bancaria della Vecchia Capogruppo dello

stesso intermediario, nel frattempo sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Dopo avere precisato che la ricorrente ha sottoscritto n. 135 azioni della Vecchia Capogruppo per un controvalore di € 8.437,50, aderendo al relativo aumento di capitale in data 29 agosto 2014, l'intermediario resiste al ricorso, eccependone l'inammissibilità per carenza della propria legittimazione passiva. A questo proposito, il resistente rileva sostanzialmente che l'eventuale credito risarcitorio della ricorrente non sarebbe stato comunque ceduto alla Nuova Capogruppo, bensì rimasto in capo alla Vecchia Capogruppo. A giudizio del resistente, ciò sarebbe conseguenza del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, il quale escluderebbe dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni della normativa di settore nella commercializzazione di tali titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia e la Nuova Capogruppo, ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono intendersi inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo, quale appunto è l'odierno resistente. Ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. La ricorrente non si è avvalsa della facoltà di depositare deduzioni integrative in replica alle deduzioni del resistente.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi al presente (vedi, tra le molte, le decisioni n. 106, 111 e 112 del 2017 e la decisione n. 194 del 2018, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate), è infondata la tesi difensiva del resistente (avanzata mediante la propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer*), secondo cui l'eventuale credito risarcitorio che la ricorrente potrebbe vantare nei confronti dello stesso resistente non sarebbe

stato trasferito dalla Vecchia Capogruppo alla Nuova Capogruppo per effetto del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e del successivo contratto di cessione dell'azienda bancaria dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo. In particolare, deve ritenersi che il decreto legge di cui si discute, nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali scorrettezze poste in essere nella commercializzazione di tali titoli (c.d. *misselling*), si riferisca esclusivamente ai crediti risarcitori che questi soggetti possano vantare nei confronti della stessa Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di questa società) e non anche ai crediti risarcitori che questi stessi soggetti possano vantare nei confronti di altre società facenti parte dello stesso Gruppo bancario (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di queste diverse società). Infatti, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata avviata nei confronti della sola Capogruppo e non ha riguardato direttamente i debiti delle società controllate (tra cui anche l'odierna resistente), le quali non sono divenute insolventi. Come pure questo Collegio ha già avuto modo di rilevare, il risultato ipotizzato dal resistente (e cioè l'estensione dell'immunità del cessionario anche ai crediti risarcitori che gli azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo possano vantare nei confronti di altre società dello stesso Gruppo) presupporrebbe che si sia verificata, per effetto della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e della conseguente cessione della relativa azienda bancaria alla Nuova Capogruppo, una successione nel debito (dalla società controllata alla società controllante) con liberazione del debitore originario (l'odierno resistente) e senza il consenso del creditore (l'odierna ricorrente). Tuttavia, una tale successione nel debito di tipo liberatorio (che sarebbe gravemente lesiva dei diritti del creditore, dal momento che il debitore originario *in bonis* verrebbe sostituito con un nuovo debitore insolvente) non è espressamente contemplata nel decreto che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo. Inoltre, essa non può essere neppure ricavata per analogia da altre disposizioni di questo stesso decreto, dal momento

che si deve ritenere che tutte queste disposizioni abbiano natura eccezionale e, in quanto tali, non siano suscettibili di applicazione analogica.

2. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

Stanti le evidenze disponibili in atti, fondata e assorbente rispetto a qualsivoglia altro profilo violativo sollevato dalla ricorrente è da ritenersi la contestazione relativa all'inadeguatezza dell'operazione rispetto al suo profilo di investitrice. Infatti, a fronte di questa specifica contestazione da parte della ricorrente, l'intermediario, che pure si è costituito in giudizio per mezzo della Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer*, non ha ritenuto di difendersi nel merito. Pertanto, esso non ha contestato la circostanza che l'operazione di cui si discute sia stata oggetto di consulenza. Ne consegue che questa circostanza deve ritenersi provata al fine del presente giudizio, in ossequio al principio di non contestazione. Più in generale, l'intermediario non ha assolto all'onere impostogli dalla legge di provare di avere adempiuto a tutti gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti del cliente. Con riferimento al caso di specie, l'intermediario non ha dimostrato che la sottoscrizione delle n. 135 azioni della propria Vecchia Capogruppo fosse operazione adeguata rispetto al profilo della ricorrente, né elementi anche solo presuntivi in tal senso sono ricavabili dalla documentazione versata in atti.

3. Dovendosi ritenere che, nel caso di specie, il resistente abbia dunque raccomandato alla ricorrente il compimento di un'operazione inadeguata rispetto al suo profilo, si può ragionevolmente ritenere che, qualora il resistente avesse agito correttamente, la ricorrente non si sarebbe determinata nel senso di dare corso all'operazione d'investimento ora oggetto delle sue doglianze. Ne consegue che essa ha diritto al risarcimento del danno occorso in misura pari a quanto investito nell'acquisto delle azioni di che trattasi che, dalle informazioni rese dallo stesso resistente, risulta essere stato pari a € 8.437,50, e ciò anche avendo riguardo al fatto che il valore di tali azioni è oramai pari a zero. Tale somma deve essere rivalutata dalla data dell'operazione (29 agosto 2014) alla data dell'odierna decisione, per € 210,94, e maggiorata di interessi legali dalla data della decisione al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 8.648,44, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi